



Allegato n. 1

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta VELA S.A.S. DI BAFFA COSMO & C. (P. i.v.a.: 02350770786). Ubicazione Stabilimento: SS 106 KM 14+489 Località Torricella, snc nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Attività: Impianto Distribuzione Carburanti - cod. univ. SUAP 1044. Rinnovo AUA R.G. n. 13003439 del 09/01/2014.

Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DPR 59/2013: Provincia di Cosenza.

Prescrizioni Tecniche

Relativamente al titolo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013, (scarico delle acque reflue meteorico/industriali nel corpo idrico recettore denominato canale consortile nel punto di scarico avente coordinate 39°39'42.28" ed 16°30'46.85"), viene prescritto il rispetto di quanto previsto dal Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, qui di seguito riportato:

- 1) Dovranno essere eseguiti, per tutto il periodo di validità dell'AUA, su richiesta del titolare, 4 (quattro) campionamenti all'anno, purché lo scarico sia conforme, di cui 1 (uno) per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'all.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati 12 (dodici) campioni di cui 1 (uno) per ogni anno, effettuato da ARPACal. Le certificazioni dei suddetti campionamenti, dovranno essere conservate presso lo stabilimento, per tutta la durata del presente provvedimento e per almeno 5 anni dalla data di emissione, ed esibite, unitamente a tutta la documentazione a corredo dell'istanza, nel caso di controlli. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore unicamente nel caso di superamento dei limiti normativi, al fine di consentire, allo scrivente Ente, l'adozione degli eventuali e conseguenti provvedimenti di competenza;
- 2) il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste ai punti precedenti;
- 3) I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- 4) Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
- 5) Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
- 6) Il titolare è tenuto ad installare apposito misuratore di portata da cui desumere facilmente la quantità delle acque che depurate che vengono scaricate;



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

- 7) Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore, al Comune ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- 8) Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
- 9) Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia;
- 10) In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
- 11) Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, per come previsto dall'art. 6. comma 1 del DPR 59/2013;
- 12) Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ovvero nuovo provvedimento di AUA per come previsto dal disposto normativo di cui al comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii e all'art 6 comma 2 del DPR 59/2013;
- 13) Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
- 14) Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
- 15) Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

16) Il titolare dello scarico è tenuto al rispetto di quanto prescritto nel rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico nel canale consortile, di cui al Certificato protocollo n. 4681 del 17/06/2024, rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Calabria;

17) In riferimento a quanto espressamente rappresentato ai punti 1) e 10) del presente atto, qualora il corpo idrico ricettore dovesse presentare le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee, i controlli analitici eseguiti in regime di autocontrollo e da ARPACal dovranno attestare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4 dell'all.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. anziché la tabella 3 del medesimo allegato.

•